

I presenti paragrafi sostituiscono integralmente quelli del testo attualmente in vigore

**1.1.2 per le misure:**

*(211) Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;*

*(212) Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane;*

*(214) Pagamenti agro-ambientali (escluso azione b.1 "Conservazione delle risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità" e b.2 "Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità");*

Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla formazione della graduatoria definitiva fino alla formazione dell'elenco di liquidazione da trasmettere agli uffici competenti dell'Organismo pagatore regionale sono di ARTEA<sup>24</sup>- Agenzia regionale - per tutto il territorio regionale.

ARTEA OPR svolge poi i controlli in loco previsti dall'art. 12 del reg. CE n. 1975/06.

Le competenze dell'autorità di gestione relative all'art. 75, par. 1.c del Reg. CE n. 1698/05 (limitatamente all'informazione dei beneficiari e degli altri organismi coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e alla verifica della conformità a quanto prescritto nell'all. VI del Reg. CE n. 1974/06 delle attività informative svolte dai beneficiari) sono delegate ad ARTEA.

Le Province, Comunità montane e Unioni di Comuni sono responsabili della programmazione locale secondo le modalità indicate in apposito atto della Giunta regionale; a tal fine ARTEA garantisce alla Regione ed agli Enti locali l'informazione costante sull'andamento delle domande di aiuto presentate, delle assegnazioni effettuate e delle eventuali economie.

*(215) Pagamenti per il benessere degli animali:*

Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla formazione della graduatoria definitiva fino alla formazione dell'elenco di liquidazione da inviare all'Organismo pagatore regionale, sono del Settore Produzioni Agricole Zootecniche della Giunta Regionale.

Le competenze dell'autorità di gestione relative all'art. 75, par. 1.c del Reg. CE n. 1698/05 (limitatamente all'informazione dei beneficiari e degli altri organismi coinvolti nella realizzazione dei singoli progetti e alla verifica della conformità a quanto prescritto nell'all. VI del Reg. CE n. 1974/06 delle attività informative svolte dai beneficiari) sono delegate al Settore Produzioni Agricole Zootecniche della direzione generale dello Sviluppo economico .

---- omissis ----

**3.1.3.2.14 Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione**

L'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che "... lo Stato membro garantisce che il contributo del FEASR resti acquisito ad una operazione di investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'Autorità di gestione, modifiche sostanziali che:

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
- b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva."

Ne consegue un periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene per almeno 5 anni a partire dalla data della domanda di pagamento presentata dall'azienda beneficiaria e valutata ricevibile dall'Ente competente; in tale periodo di tempo il beneficiario, salvo casi di forza

<sup>24</sup> Ai sensi dell'art. 2.2 della L.r. n. 60/00 'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA)'.

maggior<sup>25</sup>, non può cedere a terzi tramite transazioni commerciali né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto, pena la revoca del contributo concesso per i beni ceduti ed il contestuale recupero dello stesso. Le stesse conseguenze sono previste in caso della cessazione delle attività o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

La sostituzione esclusivamente in autofinanziamento di beni mobili oggetto di contributo con altri aventi caratteristiche, capacità e valore almeno corrispondenti a quelli sostituiti può essere ammessa previa acquisizione del parere positivo dell'Ente competente, esclusivamente nei seguenti casi:

- modifiche normative e di standard produttivi pubblici e/o privati cui il beneficiario aderisce o adeguamenti per l'adesione a certificazioni ISO e/o EMAS che rendono necessaria la sostituzione;
- esigenze di miglioramento della sicurezza sul lavoro o adeguamento alle normative sulla sicurezza sul lavoro;
- esigenza di sostituzione degli impianti, macchinari ed attrezzature non più efficienti sotto l'aspetto tecnico-economico con altri che consentano un miglioramento di processo e di prodotto nonché degli standard qualitativi riconosciuti a livello comunitario e nazionale;
- guasti che compromettano la funzionalità dei beni oggetto di contributo;
- sostituzione di impianti e macchinari con altri che consentano un risparmio idrico o energetico di almeno il 10% dei consumi a livello del processo complessivo.

In ogni caso tutti gli impegni a carico del bene sostituito sono trasferiti al bene che sostituisce, per il rimanente periodo di impegno.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo relativo all'acquisto del bene stesso, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'Ente che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Non è consentita la ricollocazione dei beni al di fuori del territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo, pena la revoca del contributo concesso per i beni ricollocati ed il contestuale recupero dello stesso.

--- omissis ---

### 3.1.6 Tempistica

--- omissis ---

Per le misure:

*(123) Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali - sottomisura a) "Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli";*

*(124) Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare (limitatamente alle iniziative di interesse regionale);*

*(133) Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione sui sistemi di qualità alimentare (limitatamente alle iniziative di interesse regionale)*

La tempistica per le fasi principali del procedimento amministrativo è la seguente:

2008	2009	2010
	Entro il 16/3, presentazione delle domande di aiuto utili ai fini della graduatoria per l'assegnazione della fase 2, relativa ai fondi 2009	
Entro il 9/6, presentazione delle domande di aiuto utili ai fini della prima graduatoria per l'assegnazione dei fondi della fase 1, relativa ai fondi 2007/08		
Entro 31/12 emissione atti di assegnazione fase 1, fondi 2007/08 per le domande ammesse in base alla presa d'atto della graduatoria	Per tutte misure (eccetto la 132), entro il 15/11/2009 emissione atti di assegnazione dei fondi della fase 2 per le domande che risultano finanziabili in base alla presa	Entro 200 gg di calendario dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, emissione atti di assegnazione dei fondi della fase

<sup>25</sup> v. art. 47 del reg. CE n. 1974/06

	d'atto della graduatoria preliminare Per le assegnazioni relative ai fondi aggiuntivi di cui alla DGR n. 513 del 22/06/2009 l'emissione degli atti di assegnazione dovrà avvenire entro 200 gg di calendario dal la data di pubblicazione sul BURT della DGR stessa, ovvero dal 1/7/2009.	3 per le domande che risultano ammesse in base alla presa d'atto della graduatoria
	Entro il 31/12, presentazione delle domande di aiuto utili ai fini della graduatoria per l'assegnazione dei fondi della fase 3, relativa ai fondi 2010	Entro 15/11 invio ad ARTEA elenchi di liquidazione fase 1

I termini per la presentazione delle domande possono essere modificati con decreto dirigenziale, in base a giustificate motivazioni gestionali

--- omissis ---

### 3.3.4 Tempistica

Per le misure:

*(211) Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;*

*(212) Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane;*

*(214) Pagamenti agro-ambientali (escluso azione b.1 "Conservazione delle risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità" e b.2 "Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità");*

*(215) Pagamenti per il benessere degli animali;*

la tempistica per le fasi principali del procedimento amministrativo è la seguente:

2008	2009	2010
Entro il 21/1 programmazione finanziaria degli Enti, con dotazione per misura	Per le misure 211, 212 e 214, entro il 15/5, presentazione delle domande di pagamento utili ai fini della prima graduatoria per l'assegnazione dei fondi 2009. Per la misura 215, entro il 16/6 presentazione delle domande di aiuto utili ai fini della graduatoria per l'assegnazione dei fondi 2009	Entro il 15/5, presentazione delle domande di pagamento utili ai fini della prima graduatoria per l'assegnazione dei fondi 2010
Entro il 30/4, presentazione delle domande utili ai fini della prima graduatoria per l'assegnazione dei fondi 2007		
Entro il 31/5, presentazione delle domande utili ai fini della prima graduatoria per l'assegnazione dei fondi 2008	Per la misura 215, entro 120 giorni di calendario dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, emissione degli atti di assegnazione dei fondi dell'annualità 2009 per le domande che risultano finanziabili in base alla presa d'atto della graduatoria preliminare	
Entro il 31/7 programmazione finanziaria degli Enti, con dotazione per misura	Entro il 25/9 riprogrammazione finanziaria degli Enti, con eventuale modifica delle dotazioni per misura (escluso misura 215)	Entro il 31/7 riprogrammazione finanziaria degli Enti, con eventuale modifica delle dotazioni per misura

I termini per la presentazione delle domande possono essere modificati con decreto dirigenziale, in base a giustificate motivazioni gestionali